



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 89

del 20/12/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO DI SUPPORTO E CONSULENZA PER PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SU BANDO NEXT GENERATION WE - IMPEGNO DELLA SPESA.

Affidatario	C.I.G.	C.U.P.
IDEAZIONE SRL	Z4738E60F3	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: "Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 15 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il DUPS 2022/2024;
- la deliberazione consiliare n. 16 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 13.05.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022/2024;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 18/09/2020 di nomina del responsabile del servizio Tecnico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DATO ATTO che il Comune di Cocconato vuole partecipare al bando della Compagnia San Paolo Next Generation We;

RILEVATO che occorre provvedere all'affidamento per l'incarico di predisposizione del dossier di candidatura e successivamente la progettazione per il suddetto bando a tecnico esterno in quanto l'Ufficio Tecnico Comunale, composto da un solo geometra, già operante di lavoro ed impegnato nel rispetto dei tempi per le funzioni proprie di istituto non può procedere in tal senso e stante anche la mancanza di requisiti professionali per la progettazione del predetto intervento per la sua specificità;

CONSIDERATO necessario provvedere all'affidamento della prima fase consistente nella progettazione sul bando Next Generation We della Compagnia San Paolo e a quanto necessario successivamente;

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti in cui si precisa che, per motivi di specificità o impossibilità a provvedere con personale interno, la Giunta Comunale provvede a demandare l'incarico a professionisti esterni;

RICHIAMATA, inoltre, la normativa vigente e in particolar modo il D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36 commi 2 lett. a), prevede che, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, sia consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per le seguenti ragioni:

- a) a seguito della riforma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, l'affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
- b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe sfiorare il tetto dei 40.000 euro;
- c) pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico mediante confronto tra due o più preventivi, si attesta che il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo;

DATO ATTO che, in relazione all'esiguità dell'incarico, si ritiene che il disciplinare d'incarico possa essere sostituito dall'invio al tecnico incaricato di copia del presente provvedimento da sottoscrivere per accettazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il titolo I della parte II, relativo ai contratti sotto soglia;
- l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;
- il comma 5 dell'art 24 del D.Lgs. 18.04.2016 che stabilisce che Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83 comma 1;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

PREMESSO CHE:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE:

- in tema di qualificazione della stazione appaltante si precisa quanto segue:
 - a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza*"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque

gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";

VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, pertanto senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale comma è sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 52, comma 1, lett. a), sub.1.2 della legge n. 108 del 2021;

VISTO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. come sostituito dall'art.51 della legge n.108 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 e nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro;

CONSIDERATO che detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, in quanto la finalità del "Decreto Semplificazioni" è quella di semplificare e velocizzare tutte quelle procedure che rallentano l'economia e lo sviluppo del paese sotto diversi punti di vista;

CONTATTATO E VISTA la proposta di IDEAZIONE SRL con sede in Alba (CN), con cui si dichiara disponibile all'assunzione dell'incarico per la predisposizione di quanto in premessa a fronte di un compenso pari ad € 2.400,00 oltre I.V.A.;

DATO ATTO che, in relazione all'esiguità dell'incarico, si ritiene che il disciplinare d'incarico possa essere sostituito dall'invio di copia del presente provvedimento da sottoscrivere per accettazione;

DATO ATTO che l'impegno n.219/2022 alla PREVIFORMA srl viene ridotto di € 1.050,44 in quanto non più utilizzato;

DATO ATTO che prima di procedere con il pagamento dell'importo maturato il Responsabile del Servizio provvederà ad acquisire idonea dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla Legge n° 136/2010;

DATO ATTO che prima di procedere con il pagamento dell'importo maturato il Responsabile del Servizio provvederà ad acquisire idonea dichiarazione atta a dimostrare la regolarità contributiva dell'offerente, nonché l'inesistenza di inadempimenti in atto e rettifiche notificate, contestate e non pagate;

ATTESO CHE:

nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause d'incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, e in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DETERMINA

1. Di affidare a IDEAZIONE SRL con studio in Alba (CN) Corso Torino n.4 C.F./P.I. 02498390042 l'incarico per la progettazione sul bando Next Generation WE della Compagnia San Paolo a fronte di un compenso pari ad € 2.400,00 oltre € 528,00 per IVA;
2. Di impegnare a favore del suddetto professionista la somma di € 2.928,00 IVA 22% inclusa per quanto sopra dettagliato, ed imputare come segue:
 - € 1.143,17 all'intervento 01.06.1.103.5 n. 580/2/1 "spese per prestazioni professionali inclusi oneri di legge progettazione, direzione lavori e collaudi" in conto competenza del bilancio di previsione triennio 2021/2023, esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità.
 - € 1.784,83 all'intervento 01.06.1.103.5 n. 580/2/1 "spese per prestazioni professionali inclusi oneri di legge progettazione, direzione lavori e collaudi" in conto competenza del bilancio di previsione triennio 2021/2023, esercizio 2023, ove sarà presente la necessaria disponibilità.
3. Di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione di dichiarazione prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di cui al d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di antimafia e verifica della regolarità contributiva.
4. Di dare atto che:
 - il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009;
 - ai sensi degli artt. 147bis e 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000, il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIUNIPERO Geom. Ivana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.

